



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

**DELEGAZIONE  
PROVINCIALE SALERNO**

via San Leonardo, 120 Loc. Migliaro – 84131 Salerno  
Tel. (089) 332951 - Fax (089) 331556

Sito: [www.figc-sa.it](http://www.figc-sa.it)  
E-mail: [del.salerno@lnd.it](mailto:del.salerno@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2015/2016

### Comunicato Ufficiale n. 18 dell' 11 Novembre 2015

#### COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

#### GIRONI E CALENDARI DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2015/2016

Allegati al presente comunicato ufficiale, si pubblicano, il calendario dei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016;

Nei prospetti relativi ad ogni singolo girone sono stati indicati i campi di gioco, i giorni, gli orari delle gare interne delle società partecipanti i colori sociali ed i recapiti telefonici.

#### ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2015/2016 RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

**PRIMA GIORNATA:** 14 – 15 novembre 2015;

I gironi "A – B - e C " del campionato Provinciale di Terza Categoria osserveranno le innanzi indicate soste:

**RIPOSI:** sosta Natalizia 27 dicembre 2015 – 3 gennaio 2016;  
sosta di Pasqua 20 - 27 marzo 2016;

I gironi "D – E- ed F " del campionato Provinciale di Terza Categoria osserveranno le innanzi indicate soste:

**RIPOSI:** sosta Natalizia 27 dicembre 2015 – 3 gennaio 2016;  
sosta di Pasqua 20 - marzo;

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

### **a) ARTICOLAZIONE**

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

### **b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2015/2016:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2014/2015;
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2014/2015;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2015/2016).

### **d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.**

### **e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate**.

### **f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2016/2017**

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2016/2017 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2015/2016.

### **h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI**

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali (ad esempio, Terza Categoria), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2015/2016).

## **PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2015/2016 – DELEGAZIONE DI SALERNO**

Il Consiglio Direttivo di questo C.R., nell'ambito dell'autonomia organizzativa, di cui all'art. 25, comma 6, del vigente *Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti*, in linea con le prescrizioni dalla *Lega Nazionale Dilettanti*, e con quanto già ratificato dalla *Lega Nazionale Dilettanti per l'anno sportivo 2014/2015*, anche per la stagione sportiva 2015/2016, in prosecuzione della fase sperimentale, ha proposto al Consiglio di Presidenza della L.N.D., in attesa della sua approvazione, i **play-off nel Campionato Provinciale di Terza Categoria organizzati nell'ambito delle cinque Delegazioni Provinciali**, come avviene per i Campionati Regionali di

Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria.

In via specifica, nel rispetto dell'art. 49 N.O.I.F. (*Ordinamento dei Campionati*), penultimo paragrafo, lettera c) ed ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di *play-off* (non di *play-out*), indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo di questo C.R.), che è inclusivo di tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa, sia quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 luglio 2011 della F.I.G.C. (già pubblicato in allegato al C.U. n. 7 del 21 luglio 2011 di questo C.R.), sia quella della nota della L.N.D., prot. Segr./MC/mde/975 del 10 agosto 2011, entrambi confermativi dei criteri di questo C.R. per gli anni precedenti.

Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di *play-off* dovranno essere preliminarmente individuate:

1. le **sei** società, una per ognuno dei **sei** gironi che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017;
2. le ventiquattro società, quattro per ognuno dei sei gironi, che disputeranno le gare dei *play-off*, delle quali **sei** (una per ognuno dei sei gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017.

In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei sei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 sarà determinata come di seguito specificato:

#### **In ordine al punto 1.:**

1A) La società **prima classificata** di ognuno dei sei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017;

1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, **tra due società**: come dall'art. 51, comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore;

1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, **tra tre o più società**:

1Ca) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che attribuiranno il diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore), che definirà la prima posizione in classifica.

Per la compilazione della richiamata *classifica avulsa* si terrà conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi incontri;

1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di spareggio, si terrà conto, nell'ordine:

- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

### **In ordine al punto 2.:**

Ipotesi di **parità di punteggio fra due o più società**, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase di **play-off** (due o più società seconde *ex aequo*; terze *ex aequo*; quarte *ex aequo*; quinte *ex aequo*):

I) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, fra le società interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi incontri;

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

\* \* \*

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di *play-off*, disposti, in prosecuzione della fase sperimentale, in ordine al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2014/2015:

## **PLAY-OFF**

Come già innanzi indicato, la società **prima classificata** di ognuno dei sei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017.

**Per la determinazione delle SEI società seconde classificate (una per ognuno dei sei gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016), acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017, sarà disputata la fase dei *play-off*, tra le società classificatesi – come dai criteri enunciati al punto 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizione in ognuno dei cinque richiamati gironi, come di seguito specificato:**

a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un'unica gara, sul campo della seconda classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

b) le società terza e quarta classificate disputeranno un'unica gara, sul campo della terza classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;

d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), disputeranno un'unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;

**f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si aggiudicherà il secondo posto del rispettivo girone ed acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017.**

**In ordine ai *play-off* del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016, in ragione della composizione numerica dei gironi, il C.R. Campania ha disposto che le gare di entrambi i turni siano disputate in qualsiasi ipotesi di differenza di punteggio.**

\* \* \*

**Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei *play-off* sono inappellabili, in particolare, sia per quel che concerne la formazione delle classifiche, sia per lo svolgimento della fase agonistica, sia in riferimento all'attribuzione dei titoli sportivi.**

**Il calendario delle gare dei *play-off* sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questa Delegazione, appena terminata la stagione regolare 2015/2016.**

**Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2015, del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara (ovvero dalla società in migliore posizione di classifica, al termine della stagione regolare) e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.**

\* \* \*

### **ASSISTENZA MEDICA**

Le società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

**Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.**

**In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.**

Alle società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

### **VARIAZIONI CAMPI ED ORARI**

#### **NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO**

**Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

**In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:**

**- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);**

**- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.**

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

*Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.*

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores o Attività Mista) di una delle due società controparti, con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 26, comma 2 del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores (Attività Mista) sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

### **ORARIO DELLE GARE**

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

**La disputa di gare con orario d'inizio in notturna è riservata alla facoltà delle società ospitanti e sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.**

**Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.**

### **RECUPERO DELLE GARE**

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2015/2016, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà

stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);

2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

**Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.**

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

**Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.**

## **ORDINE PUBBLICO**

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".**

**La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.**

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

**Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi**



comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

### **MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA**

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

**"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio".** Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

### **SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO**

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

### **CAMBIO DELLE MAGLIE**

**Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.** La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

### **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.**

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) **per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE). Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.**

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3<sup>a</sup> categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

**Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".**

**Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".**

**Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato**

### **nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.**

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori.**

***La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.***

### **TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI**

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S.T. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **"Decisioni F.I.G.C." in ordine ai commi di riferimento della norma (art. 72, N.O.I.F. – Tenuta di giuoco dei calciatori):**

**1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.**

**Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.**

**2) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).**

**3) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.**

**Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.**

**Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).**

## **ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI**

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

**Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.**

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori “*giovani*”, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

## **RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE**

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;

■ della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

■ per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

**14/12/1972 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:  
**nato il 14/12/1972;**

**25/06/1969 – RIVA Luigi** – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:  
**nato il 25/06/1969;**

■ le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

■ per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

### **ART. 55 – N.O.I.F.**

#### **MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.**

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

### **FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

## **SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI**

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2013/2014, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi é comunque stabilito fin d'ora in **domenica 28 giugno 2015**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo "Retrocessioni 2014/2015" pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

## **CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA**

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2014/2015.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

**Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.**

**Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:**

**art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive**

***“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza***

***Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni”.***

**Al riguardo, anche la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime tre giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.**

### **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l’obbligo dell’uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell’ambito della stessa Lega.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l’identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell’arbitro;
  - mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
  - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all’uopo legittimata, o da un Notaio;
- mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell’inizio della gara il Dirigente accompagnatore **deve** presentare all’arbitro le tessere dei calciatori o **l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d’identificazione e ad un elenco (cd. “distinta di gara”), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati **“i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”**.

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una “distinta di gara” prive dei dati richiesti e senza la documentazione necessaria, si comunica che è stato richiesto all’Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell’inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell’adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.

Per quanto sopra, pertanto, **si dispone che tutte le Società** che non lo avessero ancora fatto debbano richiedere all’Ufficio Tesseramento o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata “web” il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

## **"PANCHINA ALLUNGATA" (CON SETTE CALCIATORI)**

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2013/2014 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta "panchina allungata")**.

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

## **ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Si rimanda agli **artt. 17, 19, 22 e 45** del **Codice di Giustizia Sportiva**.

## **RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Si richiama l'attenzione delle società sul **Titolo VI "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del **Codice di Giustizia Sportiva**, in vigore dal 1° agosto 2014 e pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 4 settembre 2014, del Comitato Regionale Campania

**Si sottolinea che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, quest'ultima dovrà essere allegata al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.**

## **PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

(Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D. sono diffusi anche in forma telematica, ovvero sono pubblicati sul Sito Internet.)



Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque ed i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Nazionale o Territoriale) e dalla Commissione Disciplinare (Nazionale o Territoriale);

- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

### **AMMENDE**

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

### **AMMENDE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionato di Eccellenza**

– **Campionato di Promozione**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 500,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1000,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 2000,00

– **Campionato di Prima Categoria**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 250,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 500,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 1000,00

– **Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 18 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores – Attività Mista – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale) - Campionato Primavera di Calcio Femminile (fase regionale)**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 150,00
2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 300,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 600,00

– **Attività Amatori**

1 <sup>a</sup> rinuncia	€ 50,00
-------------------------	---------

2 <sup>a</sup> rinuncia	€ 100,00
3 <sup>a</sup> rinuncia	€ 200,00

**Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.**

**I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (equivalente alla terza rinuncia al Campionato di Competenza) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.**

**Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.**

### **TASSE PER RICORSI**

Per la stagione sportiva 2015/2016 sono stabiliti i seguenti importi:

#### **CAMPIONATI REGIONALI**

- Ricorso al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello (ex Commissione Disciplinare Territoriale)	€ 130,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello Naz. ed alla Corte Federale di Appello – Attività Mista	€ 180,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Vertenze Economiche)	€ 130,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Tesseramenti)	€ 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi è fissata unitariamente in **€ 65,00**.

Inoltre, l'Organo decidente - ai sensi dell'art. 33, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva – può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendoli a carico della parte soccombente.

### **INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2015/2016, con esclusione dei Campionati non elencati:

<b>ECCELLENZA</b>	€ 500,00
<b>PROMOZIONE</b>	€ 300,00
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	€ 150,00
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	€ 80,00
<b>TERZA CATEGORIA</b>	€ 60,00

### **RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO**

<b>Commissario di Campo</b>	€ 100,00
-----------------------------	----------

**La società che chiedi la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.**

**Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato**

come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

### **RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI AUTOVETTURA ARBITRO**

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicata un'apposita Circolare predisposta da questo C.R. Campania in ordine alla custodia dell'autovettura dell'arbitro (se autorizzato dall'Organo competente) da parte delle società iscritte ai Campionato organizzati nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.

Sarà, altresì, predisposto un modello relativo alla consegna ed al ritiro delle chiavi dell'autovettura arbitrale allo scopo di evitare l'insorgere di eventuali disguidi in argomento.

## **CRITERI COPPA DISCIPLINA 2015/2016**

(validi anche ai fini degli specifici: punteggi, penalità, preclusioni, esonero dalle preclusioni, in ordine alle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore 2014/2015)

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato la tabella esplicativa delle penalità, in ordine alla graduatoria della *Coppa Disciplina* per la stagione sportiva in corso.

Sono stati sostanzialmente confermati, con alcune integrazioni necessitate dall'esperienza degli scorsi anni sportivi, i criteri in vigore per le sedici stagioni sportive precedenti, a decorrere dal 1994/95.

\* \* \* \* \*

## **APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO**

Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2015/2016, gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

**MARTEDÌ dalle ore 17.30 alle ore 19.30**

**GIOVEDÌ dalle ore 17.30 alle ore 19.30**

**VENERDÌ dalle ore 17.30 alle ore 19.30**

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici.

**È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato ed il Segretario in altri giorni ed orari.**

**N.B.:** nell'interesse di tutte le società e nel pieno rispetto dei signori dirigenti in attesa, si affida alla cortesia di tutti, la raccomandazione che i colloqui siano sintetici e rapidi.

**Publicato in Salerno, affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul suo Sito Internet l' 11 novembre 2015**

**Il Segretario  
Piero Malangone**

**Il Delegato  
Donato Di Stasi**